



**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DI FAENZA**  
**(Approvate dal Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.A. del 26.10.2023)**

**ART. 1** - Il servizio di illuminazione cimiteriale consiste nella fornitura di connettore, lampada votiva, dell'energia elettrica e degli impianti elettrici necessari per il funzionamento, alla tensione di 24 V, delle lampade votive poste sulle sepolture a tumulazione a richiesta degli interessati. Di norma l'illuminazione avviene mediante lampade LED a basso consumo. L'Azienda si riserva di utilizzare altre tipologie eventualmente ritenute idonee per il servizio.

**ART. 2** - L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per tutto l'arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di lavori sugli impianti. Il soggetto gestore non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'Ente che fornisce l'energia elettrica o dal Distributore della rete o eventi naturali straordinari (es. alluvione), con la conseguenza che l'utente non avrà diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi. Non è riconosciuto alcun rimborso in caso di interruzione dell'energia elettrica a causa di lavori di edilizia cimiteriale. E' vietato agli utenti modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quanto altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

**ART. 3** - Il servizio di illuminazione votiva comprende la fornitura di connettore, lampada votiva, manutenzione, esercizio del punto luce e sostituzione delle lampadine non più funzionanti. Rimane esclusa la manutenzione dell'impianto elettrico qualora questo si riferisca a sepoltura privata.

Gli utenti non possono installare autonomamente lampade votive.

Il servizio per l'esercizio del punto luce si riferisce alla singola lampada collegata.

L'allacciamento del punto luce viene effettuato nel termine di 15 giorni lavorativi dalla data di posa in opera definitiva della lapide e/o del lampadario (con oneri a carico degli interessati).

La sostituzione della lampada fulminata viene effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione.

La disattivazione e la riattivazione del punto luce per lavori di carattere straordinario che comportano la rimozione della lapide sono eseguite con oneri a carico del richiedente.

**ART. 4** - Il servizio di illuminazione votiva è attivato previa richiesta espressa dell'utente interessato.

In particolare, gli interessati devono stipulare apposito contratto, la cui durata massima è pari a quella della concessione del manufatto ove si intende collocare la luce votiva.

Il contratto si definisce c.d. annuale con tacito rinnovo di anno in anno per tutta la durata di cui sopra, salvo esercizio del diritto di recesso ai sensi del successivo art. 7, laddove il pagamento avvenga a cadenza annuale, ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Il contratto si definisce c.d. pluriennale laddove il pagamento della relativa tariffa avvenga in un'unica soluzione in via anticipata, ai sensi dell'art. 6, comma 3.

Gli utenti sono tenuti a comunicare prontamente ogni rettifica o variazione da apportare al recapito o al contratto.

Chiunque effettui versamenti per contratti intestati a persone decedute è tenuto a presentarsi presso l'Ufficio del soggetto gestore per regolarizzare l'intestazione del contratto stesso.

La variazione dell'intestazione del contratto di luce votiva non comporta alcuna variazione nella intestazione della concessione della sepoltura e non determina alcuna variazione del diritto di sepolcro riferito al manufatto cui si riferisce il punto luce.

**ART. 5** - Per l'esercizio del punto luce è dovuta la tariffa stabilita con Delibera della Giunta del Comune di Faenza, disponibile presso gli uffici cimiteriali e pubblicata sul sito web della Società.

La tariffa si riferisce all'intera annualità solare ed è dovuta per ogni lampadina collegata.

La tariffa può essere corrisposta a cadenza annuale ovvero in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, a scelta dell'utente.

In caso di pagamento a cadenza annuale, si applica, per il primo anno di attivazione, la tariffa vigente per l'anno in cui viene presentata la richiesta, calcolata in un dodicesimo per ogni mese di effettivo esercizio. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate come mese intero.

Per gli anni successivi, si applica la tariffa vigente per l'anno di competenza.

In caso di pagamento in un'unica soluzione in via anticipata, l'importo da corrispondere è determinato dalla tariffa vigente per il primo anno moltiplicata per il numero di anni della concessione, fatta eccezione per il primo anno di attivazione ove la tariffa viene calcolata con le stesse modalità di cui al secondo comma.

La tariffa viene riscossa a seguito a regolare fattura emessa da Azimut S.p.A. nei confronti del soggetto richiedente.

Nel caso di mancato ricevimento della fattura, l'interessato è comunque tenuto a richiederne copia all'ufficio cimiteriale.

In caso di mancata corresponsione dell'importo, l'interessato viene messo in mora. Se la morosità persiste, Azimut S.p.A. provvede alla disattivazione del punto luce.

La riattivazione del servizio di luce votiva relativa a un punto luce per cui è registrata morosità può avvenire alle seguenti condizioni:

- qualora l'utente entro l'anno di competenza in cui si registra morosità effettui il saldo dell'importo dovuto, Azimut S.p.A. provvederà alla riattivazione della luce votiva, senza ulteriori oneri;
- qualora l'utente provveda al saldo dell'importo dovuto nell'anno successivo a quello di competenza, Azimut S.p.A. provvederà alla riattivazione. In tal caso sarà dovuta la tariffa prevista per la riattivazione del servizio.

**ART. 6** - E' consentito trasferire il contratto c.d. annuale già stipulato ad altro manufatto esclusivamente nel caso in cui si tratti di una nuova sepoltura priva di punto luce attivo. In tal caso è prevista la corresponsione dei soli oneri di nuovo allacciamento.

E' consentito trasferire il contratto c.d. pluriennale già stipulato ad altro manufatto esclusivamente nel caso in cui si tratti di una sepoltura priva di punto luce attivo oppure con punto luce attivo con contratto c.d. annuale. Anche in tal caso è prevista la corresponsione dei soli oneri di nuovo allacciamento, fatta salva l'eventuale tariffa integrativa nel caso in cui la concessione cui si riferisce il manufatto a cui viene trasferito il contratto abbia una durata maggiore rispetto a quello di "provenienza".

Il trasferimento del contratto c.d. pluriennale per il servizio di luce votiva rimane sempre e comunque legato al/ai defunti per il/i quale/i era stato attivato.

Per trasferimenti di contratti c.d. pluriennali da loculo a loculo con maggiore durata di concessione o a tomba di famiglia è dovuta la differenza tra la tariffa pluriennale della nuova sepoltura e le somme già corrisposte in precedenza secondo la seguente formula:

totale importi precedentemente pagati

\_\_\_\_\_ x anni non ancora usufruiti = importo da detrarre dal dovuto per nuovo contratto

n° anni complessivi precedentemente pagati

Gli importi già versati potranno essere scomputati solo a condizione che venga presentata idonea documentazione probatoria dei versamenti effettuati da oltre 10 anni.

Non è dovuto alcun rimborso per il trasferimento di contratto c.d. pluriennale in punti luce di sepoltura con contratto riferito a concessione di durata inferiore. Non è dovuto alcun rimborso per contratti c.d. pluriennali su punti luce che vengono disattivati per trasferimenti dei defunti in cimiteri al di fuori del Comune di Faenza o in altre sepolture con punto luce attivo e contratto già c.d. pluriennale.

E' possibile in qualunque momento variare il contratto da c.d. annuale a c.d. pluriennale, esclusivamente per la durata residua della concessione a scadenza, versando in una unica soluzione anticipata il corrispettivo della relativa tariffa annuale stabilita per l'anno di competenza, moltiplicato per il numero di anni residui della concessione.

Le variazioni di contratto da c.d. annuale a c.d. pluriennale relativi a sepolture a concessione perpetua potranno essere stipulate solo per la durata di 90 anni e con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto c.d. pluriennale di luce votiva.

**ART. 7** - Gli utenti possono recedere dal contratto per il servizio di illuminazione votiva facendone richiesta direttamente all'Ufficio del soggetto gestore. Il recesso si intende comunque valido per l'anno successivo. Rimane dovuta la tariffa per l'anno in corso. Qualora già corrisposta, non è previsto alcun rimborso.

Per qualsiasi informazione, chiarimenti o richieste di contratto, contattare l'Ufficio presso il cimitero dell'Osservanza di Faenza in Viale Marconi, 34 - 48018 Faenza Tel. 0546/663760 tutte le mattine dei giorni feriali dalle 8,30 alle 12,30 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 - e-mail [cimitero.faenza@azimut-spa.it](mailto:cimitero.faenza@azimut-spa.it)